

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella
Raccolta ufficiale.



Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1976¹ sull'ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ In tutta l'ordinanza «Direzione generale delle dogane» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Amministrazione federale delle dogane».

² Negli articoli 3, 4 capoverso 5 lettera d, 6, 42, 44, 72, 82, 83, 85, 114, 151 e nell'allegato 4 «agricolo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «agricolo e forestale».

³ In tutta l'ordinanza «odocronografo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «tachigrafo».

Art. 4 cpv. 3 Categoria speciale G

³ La licenza di condurre della categoria speciale:

G: autorizza a condurre veicoli della categoria speciale M, veicoli agricoli e forestali speciali e trattori agricoli e forestali la cui velocità massima non supera 40 km/h nonché trattori immatricolati per uso industriale e impiegati a scopo agricolo e forestale la cui velocità massima non supera 40 km/h, se il titolare ha partecipato a un corso di guida di trattori riconosciuto dall'USTRA.

Art. 7 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Chi raggiunge i valori di acuità visiva di cui all'allegato 1 numero 1.1 soltanto con un ausilio visivo deve indossare quest'ultimo durante la guida. In caso di suc-

¹ RS 741.51

cessiva comparsa di visione monoculare occorre astenersi dalla guida per un periodo di quattro mesi, presentare un certificato oftalmologico e superare una corsa di controllo con un esperto della circolazione.

Art. 9 cpv. 4

Abrogato

Art. 24g cpv. 1

¹ I conducenti di veicoli a motore agricoli e forestali non sono obbligati a recare seco la licenza di condurre o l'attestazione dell'iscrizione a un corso di guida di trattori riconosciuto, se circolano fra la sede dell'azienda e il luogo di svolgimento dell'attività.

Art. 71 cpv. 1 lett. b e 1^{bis} nonché 4

¹ La licenza di circolazione e le targhe sono rilasciate se:

- b. il veicolo è conforme alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento e sono disponibili i dati necessari per l'immatricolazione;

^{1bis} La procedura di verifica dei requisiti di cui al capoverso 1 lettera b è retta dall'OETV².

⁴ I conducenti devono sempre portar seco l'originale della licenza di circolazione, a meno che non sia stato rilasciato un duplicato. Non è obbligatorio portar seco la licenza in caso di spostamenti con veicoli a motore agricoli e forestali fra la sede dell'azienda e il luogo di svolgimento dell'attività, né per spostamenti con i rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile all'interno del territorio comunale.

Art. 72 cpv. 1 lett. c n. 5

¹ Né la licenza di circolazione né le targhe sono necessarie per:

- c. i rimorchi seguenti, esclusi i rimorchi speciali:
 - 5. rimorchi a slitta;

Art. 75 cpv. 1 e 2

¹ In presenza dell'approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV³) o della scheda tecnica (art. 2 lett. 1 OATV), il rapporto di perizia è compilato e firmato dal costruttore o dall'importatore.

² In assenza dell'approvazione del tipo e della scheda tecnica, il rapporto di perizia è compilato dall'autorità di immatricolazione.

² RS 741.41

³ RS 741.511

Art. 105

Abrogato

Art. 120 cpv. 2

² Su richiesta, il Cantone di stanza precedente deve trasmettere al nuovo Cantone di stanza il rapporto di perizia per il veicolo o una copia autenticata.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr